SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

05A02258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE - Previsione di ulteriori tipologie di condizionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalle ditte Diadema S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Gutab S.a.s. e Pipe Brebbia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 16 luglio 2004, è sostituita dalla seguente:

b) trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 -25 - 30 - 40 - 50 - 100 - 110 - 200.

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
COHIBA SUBLIMES	4.800,00	25	600,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL	2.300,00	25	287,50

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAFÉ CRÉME FILTER AROMA DUO	8,00	2	0,04
CAFÉ CRÉME ORIENTAL AROMA DUO	8,00	2	0,04
VILLIGER HONEY FILTER DUO	20,00	2	0,10
VILLIGER MOCCA FILTER DUO	20,00	2	0,10
VILLIGER PREMIUM HONEY FILTER	104,00	20	5,20
VILLIGER PREMIUM MOCCA FILTER	104,00	20	5,20

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
GOLDEN VIRGINIA GREEN	100,00	25	2,50
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	100,00	25	2,50
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	95,00	30	2,85
PALL MALL FULL FLAVOUR	95,00	30	2,85
ROCKIES RED	65,00	40	2,60

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
1864 BY W.O. LARSEN	300,00	100	30,00
ARISTON	300,00	100	30,00
AVALON MIXTURE	240,00	50	12,00
BELLE EPOQUE	240,00	50	12,00
BREBBIA BALKAN	230,00	50	11,50
BREBBIA LATAKIA FLAKE N.9	230,00	50	11,50
INDIGO	280,00	100	28,00
SELECTED BLEND NR.20 BY W.O. LARSEN	260,00	100	26,00
SINDBAD APPLE	150,00	50	7,50
SINDBAD CHERRY	150,00	50	7,50
SINDBAD PEACH	150,00	50	7,50
SINDBAD PLUM	150,00	50	7,50
SINDBAD STRAWBERRY	150,00	50	7,50
SINDBAD TOBACCO	150,00	50	7,50
SINDBAD TUTTIFRUTTI	150,00	50	7,50
SINDBAD VANILLA	150,00	50	7,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 208

05A02346

DECRETO 1° marzo 2005.

Avvio della raccolta del gioco del lotto sulla sorte dell'estratto determinato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1 commi 488, 489, 490, 491, 492 e 493 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la nota LLM 00097/05 del 14 febbraio 2005 con la quale la Società Lottomatica ha comunicato che il collaudo del nuovo software di gioco si è svolto positivamente;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 14 marzo 2005 è avviata la raccolta del gioco del lotto sulla sorte dell'estratto determinato.

Art. 2.

La giocata sull'estratto determinato è effettuata aggiungendo all'indicazione del numero la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto. Il premio è fissato in cinquantacinque volte la posta.

Art. 3.

La prima estrazione relativa alla nuova sorte di gioco avverrà il giorno 16 marzo 2005.

Art. 4.

La raccolta del gioco sull'estratto determinato viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 211

05A02347

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Girardo Daniel Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Girardo Daniel Josè, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di mèdico veterinario conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art, 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Girardo Daniel Josè è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di mèdico veterinario rilasciato in data 10 maggio 1985 dall'Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina) al sig. Girardo Daniel Josè, nato a Jovita - Cordoba (Argentina) il 19 gennaio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Girardo Daniel Josè è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02194

DECRETO 17 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Ciocoiu G. Edward Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ciocoiu G. Edward Gabriel cittadino romeno ha chiesto il riconoscimento del titolo di medic veterinar conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ciocoiu G. Edward Gabriel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medic Veterinar» rilasciato in data 21 agosto 2000 dal Ministero dell'Insegnamento (Romania) al sig. Ciocoiu G. Eward Gabriel nato a Voinesti (Romania) il 9 ottobre 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Ciocoiu G. Edward Gabriel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02195

DECRETO 21 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Toupikova Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Toupikova Tatiana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftamologia conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Toupikova Tatiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia rilasciato in data 31 agosto 1988 dall'Istituto di medicina della città di Novosibirsk (Federazione Russa) alla dott.ssa Toupikova Tatiana, nata a Novosibirsk (Federazione Russa) il 22 agosto 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02196

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Lezzi Marisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Lezzi Marisa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Sudafrica, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Potenza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 25 ottobre 1991 dal «The College of Medicine of South Africa» alla dott.ssa Lezzi Marisa, cittadina italiana, nata a Welkom (Rep. Sudafricana) il 9 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli

impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02197

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, al dott. Hanna Ramez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Hanna Ramez, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina interna, rilasciato in data 13 novembre 1990, dal Centro ospedaliero «Barzilai» - Università degli studi «Ben Gurion» del Neghev, Israele, al dott. Hanna Ramez, cittadino italiano, nato a Nazareth (Israele) il 9 gennaio 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02198

DECRETO 23 febbraio 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Altorex».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale è stato registrato al n. 10926 il prodotto fitosanitario denominato «Altorex» dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2003 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su fava e favino e la variazione delle modalità d'impiego del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota del 24 dicembre 2004, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 13 dicembre 2004;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alla estensione d'impiego su fava e favino e alla variazione delle modalità d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato ALTOREX, dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 10926 con decreto del 15 maggio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005.

Per la sostanza attiva imazamox sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	**Limiti massimi di residui (mg/kg)**
Fava, favino	0.05

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l., in fraz. Torrenieri, Montalcino (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975, 23 settembre 2003, Wyeth Lederle S.p.a., in via Francesco Gorgone Z.I. Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973, 27 marzo 1998, importato in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Agri Production S.a.s. - Gravelines (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La validità del prodotto rimane confermata al 15 maggio 2006.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* AULENTA

ALLEGATO

ALTOREX®

ERBICIDA PER FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FAVINO, PISELLO ED ERBA MEDICA

LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

IMAZAMOX, puro	g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q. b. a	g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME DI SICUREZZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari. Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

MECCANISMO D'AZIONE

Il prodotto agisce per assorbimento sia fogliare e radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento dei germogli e delle radici, dove causa l'arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento e la loro morte, che sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE

Le principali infestanti controllate sono:
fra le dicotiledoni: *Abutilon theofrasti* (cencio molle), *Amaranthus sp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Polygonum spp* (poligoni), *Raphanus spp* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium italicum* (nappola);
fra le graminacee: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Lolium spp* (logli).
La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Su **fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello** ed **erba medica**, impiegare una dose di **0,75 – 1,0 l/ha**, diluita in un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha.
Usare soltanto la dose più alta, se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovano oltre lo stadio delle 4 foglie, oppure se si riscontra un'elevata presenza di infestanti graminacee.
In presenza di elevate infestazioni di graminacee, si consiglia di aggiungere il graminicida specifico STRATOS o STRATOS Ultra.
In pre-emergenza di fava e favino, per ampliare lo spettro d'azione, si raccomanda la miscela con STOMP 330-E.

EPOCA D'IMPIEGO

Pre-emergenza: su fava e favino.
Post-emergenza precoce: su fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, erba medica. ALTOREX va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere; nel caso dell'erba medica quando essa ha raggiunto i 4 cm d'altezza.

FITOTOSSICITA'

Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte, il prodotto è selettivo sulle colture autorizzate. Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivi).
Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni.
Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello; 40 giorni per erba medica.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
TORRE s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. 10926 del 15.05.2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 5 litri

Partita n. ....

® - Marchio Registrato

05A02211

DECRETO 23 febbraio 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Pulsar 40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale è stato registrato al n. 10925 il prodotto fitosanitario denominato «Pulsar 40», dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2003 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su fava e favino e la variazione delle modalità d'impiego del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'8 febbraio 2005, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 13 dicembre 2004;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alla estensione d'impiego su fava e favino e alla variazione delle modalità d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato PULSAR 40, dell'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 10925 con decreto del 15 maggio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005.

Per la sostanza attiva imazamox sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Fava, favino	0.05

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre S.r.l., in fraz. Torrenieri, Montalcino (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975, 23 settembre 2003, Wyeth Lederle S.p.a., in via Francesco Gorgone Z.I. Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973, 27 marzo 1998, importato in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Agri Production S.a.s. - Gravelines (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 5.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La validità del prodotto rimane confermata al 15 maggio 2006.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* AULENTA

ALLEGATO

PULSAR 40®

ERBICIDA PER FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FAVINO, PISELLO SOIA, ERBA MEDICA E IBRIDI DI MAIS RESISTENTI AGLI IMIDAZOLINONI
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari. Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

MECCANISMO D'AZIONE
Il prodotto agisce per assorbimento sia fogliare e radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento dei germogli e delle radici, dove causa l'arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento e la loro morte, che sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE
Le principali infestanti controllate sono:
fra le dicotiledoni: *Abutilon theofrasti* (cencio molle), *Amaranthus sp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Polygonum spp* (poligoni), *Raphanus spp* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium italicum* (nappola);
fra le graminacee: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Lolium spp* (logli).
La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Su **fagiolo, fagiolino, fava, favino pisello, erba medica,** impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha**, su **soia** a **1 – 1,250 l/ha.**
Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha.
Su **ibridi di mais con dichiarata resistenza agli erbicidi imidazolinoni (IMI-resistenti)** usare **1,25 - 1,75 l/ha** in analoghi volumi d'acqua esclusivamente miscelato con partner per aumentare l'efficacia nei confronti delle graminacee infestanti.
Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti.
In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere il graminicida specifico Cycloxydim.
In pre-emergenza di fava e favino, per ampliare lo spettro d'azione, si raccomanda la miscela con Pendimetalin .

EPOCA DI IMPIEGO
Pre-emergenza: su fava e favino.
Post-emergenza precoce: su fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza. Per mais ibridi IMI resistenti l'epoca di impiego migliore è dalle 2 alle 5 foglie.

FITOTOSSICITA'
Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi).
Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello; 40 giorni per erba medica; 90 giorni per mais e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (MI)

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
TORRE s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. 10925 del 15.05.2001

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 5 litri

Partita n. ....

® - Marchio Registrato

05A02212

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, al dott. Zambito Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Zambito Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Anatomic Pathology» conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Anatomic Pathology» rilasciato dal Consiglio americano di patologia di Tampa (Florida) al dott. Zambito Giuseppe, cittadino italiano, nato a Montallegro (Agrigento) il 2 gennaio 1939, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02214

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, al dott. Serafini Francesco Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Serafini Francesco Maria, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «chirurgia generale» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia generale, rilasciato in data 30 giugno 1999 dall'Università della Florida del Sud, facoltà di medicina al dott. Serafini Francesco Maria, cittadino italiano, nato ad Avezzano (Aquila) il 25 maggio 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02215

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Bologna Fabrina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Bologna Fabrina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oncologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 gennaio 2005;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oncologia, rilasciato in data 1° giugno 2001 dal Ministerio de salud-hospital «dott. José Penna», Bahia Blanca (Buenos Aires - Argentina) alla dott.ssa Bologna Fabrina, cittadina italiana, nata a Bahia Blanca (Buenos Aires - Argentina) il 26 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2005.

Nomina dei componenti supplenti della commissione di certificazione dei contratti di lavoro della direzione provinciale del lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 42/2004 con il quale è stata costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003;

Visto il regolamento interno che l'organo collegiale di cui sopra si è dato nella seduta del 19 gennaio 2005;

Atteso che l'art. 1, punto 3, del citato regolamento prevede «per i casi di assenza o impedimento di ciascun titolare, verranno nominati uno o più supplenti, previa designazione da parte dei rispettivi enti».

Preso atto delle designazioni di tutti gli enti ed associazioni rappresentate;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La commissione di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003, è così integrata:

Funzionari supplenti dei componenti di diritto:

in rappresentanza del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro:

rag. Anna Rosa Binaschi;

sig.a Cinzia Orlandelli;

in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

sig.ra Giuliana Antonioli;

dott. Umberto Brunelli;

in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.:

dott. Giuseppe Caravello;

sig.ra Valeria Zanetti;

sig. Pasquale Verzellesi.

Funzionari supplenti dei componenti a titolo consultivo:

in rappresentanza delle agenzia delle entrate:

dott. Nino Maestrini;

dott. Davide Martinelli;

in rappresentanza dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro:

sig. Roberto Bertoldi;

sig. Carlo Cottarelli;

sig. Ezio Masseroli;

in rappresentanza dell'ordine professionale degli avvocati e procuratori legali:

avv. Cesare Salvalaggio;

avv. Marzia Soldani;

avv. Michele Tolomini;

in rappresentanza dell'ordine professione dei dottori commercialisti:

sig. Fabrizio Ferrari;

sig. Piergiorgio Ruggeri;

sig. Domenico Sorrentino;

in rappresentanza dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali:

sig. Bonaventura Bellini;

sig. Mario Pincella.

Per ogni ente o associazione rappresentata, i membri supplenti sono tra loro fungibili.

Cremona, 16 febbraio 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A02016

DECRETO 24 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Asti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 5/2002 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Asti;

Vista la nota del 21 febbraio 2005 (pervenuta a questo ufficio il 22 febbraio 2005) con la quale la CGIL di Asti comunica di sostituire un proprio componente - il sig. Pisu Giovanni, deceduto, all'interno del precitato comitato provinciale INPS di Asti, con il sig. Zappa Sergio;

Decreta:

Il sig. Zappa Sergio è nominato componente del comitato provinciale INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della CGIL di Asti, in sostituzione del sig. Pisu Giovanni, poiché deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 24 febbraio 2005

Il dirigente: FERSINI

05A02015

DECRETO 28 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente della speciale commissione coltivatori diretti, presso il comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 30 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Parma e delle «speciali commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 31 dicembre 2004 dalla sig.ra Furlattini Paola da componente della speciale commissione coltivatori diretti in seno al comitato provinciale INPS;

Vista la nota del 14 febbraio 2005 con la quale la confederazione nazionale coltivatori diretti di Parma designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione medesima il sig. Parisi Michele;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Parisi Michele è nominato membro della speciale commissione coltivatori diretti in seno al comitato provinciale INPS in sostituzione della sig.ra Furlattini Paola, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 28 febbraio 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A02217

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Pasquale» a r.l., in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Pasquale» a r.l., con sede in Bari, costituita in data 7 gennaio 1958 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Parisi di Bari, R.E.A. n. 258700, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con residenza in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02134

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Winner - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Winner - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 31 gennaio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Valerio Tirone in Guidonia Montecelio, R.E.A. n. 699978 del 14 marzo 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pietro Morrone, nato a Roma l'11 ottobre 1961, con studio in Roma, piazza Bainsizza n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02135

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Villaggio Vanvitelli 91 Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Villaggio Vanvitelli 91 Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 30 gennaio 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Linda Blasi di Roma, R.E.A. n. 723965, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Otello La Rosa, nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02136

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Box Borsa 92 Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Box Borsa 92 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 29 aprile 1992 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Sindona di Roma, R.E.A. n. 754645, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Forlingieri, nato a Roma il 1° novembre 1959, con studio in Roma, via degli Aceri n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02137

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «San Galdino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «San Galdino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano (codice fiscale 06321220151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Pino Sorrentino, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, domiciliato in Milano, via Carducci n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02185

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Azzurro a r.l.», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 30 del 25 novembre 2004 del tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Piccola cooperativa sociale Azzurro a r.l.», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 01469750440), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Massimiliano Zampi, nato ad Ancona l'8 settembre 1966, domiciliato in Macerata, via Romagnoli n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02186

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intercoop Language School - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Intercoop Language School - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 02381530589), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Ostia Lido (Roma), piazza Giuliano della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02187

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Angolo azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castel di Lama, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 31 del 26 novembre 2004 del tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Angolo azzurro - Società coopertiva a resposabilità limitata», con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno) (codice fiscale 01385080443), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Massimiliano Zampi, nato ad Ancona l'8 settembre 1966, domiciliato in Macerata, via Romagnoli n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02188

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Texas - Piccola società cooperativa a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Texas - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) (codice fiscale 02875760163), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Veraldi, nato a Catanzaro il 14 luglio 1967, domiciliato in Milano, corso Indipendenza n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02189

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa esercenti Giotto Società cooperativa a responsabilità limitata», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa esercenti Giotto Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Arezzo, codice fiscale n. 00148160518 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Anotonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Firenze in via Piagentina n. 37 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02207

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa T.E.C. 2000 Società cooperativa a resp. limitata», in Brignano Gera d'Adda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria/straordinaria in data 17 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa T.E.C. 2000 Società cooperativa a resp. limitata», con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo), codice fiscale n. 02828310165 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Armando Cascio, nato a Napoli il 19 ottobre 1970, domiciliato in Monza (Milano) in via Arosio n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02208

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Rondini - Piccola società cooperativa di lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Le Rondini - Piccola società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 05561421008 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961, ivi domiciliata in via Angelo Brunetti n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02209

DECRETO 23 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», in Avezzano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste il decreto ministeriale 15 marzo 1989, con il quale il dott. Simone Veneziano è stato nominato commissario liquidatore, ad integrazione della terna commissariale, del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», con sede in Avezzano (L'Aquila) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 febbraio 1989;

Visto l'atto di rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Patrizia Bruzzichini, nata a Roma il 31 gennaio 1973 ed ivi residente in via Costantino Maes n. 65, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Simone Veneziano, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02210

DECRETO 23 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Meta-Coop. - Società cooperativa a r.l.», in Bergamo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 con il quale l'avv. Antonio Serpico è stato nominato commissario liquidatore della società «Meta-Coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 aprile 1989;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Veraldi, nato a Catanzaro il 14 luglio 1967, domiciliato in Milano, Corso Indipendenza, n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Antonio Serpico, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02218

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unicooper società cooperativa a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Unicooper società cooperativa a r.l.», con sede in Massa (codice fiscale 00513300459) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e Alessandra Botto, nata a Pontremoli il 16 agosto 1959, domiciliata in Pontremoli (Massa), via Mazzini, n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02219

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SE.FOR.COOP. cooperativa di servizi e formazione piccola società cooperativa a r.l.», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «SE.FOR.COOP. cooperativa di servizi e formazione piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Viterbo (codice fiscale 01646310563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, domiciliato in Guidonia (Roma), via Spagna, n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02220

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Piscitelli, di titolo di formazione professionale acquisito in Spagna, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 27 ottobre 2004 della sig.ra Paola Piscitelli, cittadina italiana, nata a Roma il 24 novembre 1967, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo acquisito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Paola Piscitelli ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 con la quale la provincia di Roma ha indicato il contenuto prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Paola Piscitelli nata a Roma il 24 novembre 1967, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Paola Piscitelli un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 394/1994

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Paola Piscitelli, nata a Roma il 24 novembre 1967, cittadina italiana, residente a Tenerife, ma domiciliata a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Paola Piscitelli risulta essere un «professionista» già qualificato in Spagna e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale:

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02205

DECRETO 24 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Likhovidova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 24 agosto 2004 della sig.ra Tatiana Likhovidova, apolide, nata a Mosca il 13 gennaio 1947, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Tatiana Likhovidova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tatiana Likhovidova, cittadina apolide, nata a Mosca il 13 gennaio 1947, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Tatiana Likhovidova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e inglese.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Tatiana Likhovidova, nata a Mosca il 13 gennaio 1947 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Tatiana Likhovidova risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e inglese le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02168

DECRETO 24 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriella Anna Perna, di titolo di formazione professionale acquisito in Argentina, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 27 luglio 2004, della sig.ra Gabriella Anna Perna, cittadina italiana, nata a Buenos Aires il 2 gennaio 1959, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Argentina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e spagnolo;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004 che ha approvato il riconoscimento del titolo previa accertamento da parte dell'ufficio B2 della rispondenza del titolo presentato alle linee dell'ordinamento argentino ed inoltre, previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Viste le note del Consolato generale d'Italia a La Plata e dell'Ambasciata argentina in Italia rispettivamente del 20 ottobre 2004 e del 2 novembre 2004 che dichiarano l'attività di guida turistica regolamentata in Argentina da leggi statali e il titolo presentato sufficiente per l'esercizio dell'attività di guida turistica;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gabriella Anna Perna, cittadina italiana, nata a Buenos Aires il 2 gennaio 1959, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Gabriella Anna Perna un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: italiano e spagnolo.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Gabriella Anna Perna, nata a Buenos Aires il 2 gennaio 1959 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Gabriella Anna Perna risulta essere un «professionista» già qualificato in Argentina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e spagnolo le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02169

DECRETO 24 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Snezana Fraj, di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Serbia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 22 settembre 2004 della sig.ra Snezana Fraj, cittadina italiana, nata a Krusevac (ex Jugoslavia) il 1° luglio 1956, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: serbo-croato e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Snezana Fraj risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Snezana Fraj, cittadina italiana, nata a Krusevac (ex Jugoslavia) il 1° luglio 1956, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie inviduate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Snezana Fraj un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: serbo-croato e italiano.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Snezana Fraj, nata a Krusevac (ex Jugoslavia) il 1° luglio 1956 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Snezana Fraj risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica di Serbia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue serbo-croato e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02181

DECRETO 24 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Palilova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 22 settembre 2004 della sig.ra Irina Palilova, cittadina russa, nata a Soci (Russia) il 10 luglio 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Irina Palilova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Irina Palilova, cittadina russa, nata a Soci (Russia) il 10 luglio 1969, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie inviduate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Irina Palilova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Irina Palilova, nata a Soci (Russia) il 10 luglio 1969 e residente a Ladispoli (Roma), della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Irina Palilova risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02182

DECRETO 24 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivett Martinez Diaz, di titolo di formazione professionale acquisito a Cuba, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, regolarmente registrato dai competenti organi di controllo, di conferimento incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ing. Franco Vitale;

Vista l'istanza del 29 settembre 2004 della sig.ra Ivett Martinez Diaz, cittadina cubana, nata a L'Avana il 20 luglio 1961, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito a Cuba, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, italiano, inglese e spagnolo;

Considerato inoltre che la sig.ra Ivett Martinez Diaz risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto a condizione che venga confermata dall'Ambasciata italiana a L'Avana la regolamentazione dell'attività a Cuba e previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma e che con nota n. 21449 del 21 febbraio 2005 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ivett Martinez Diaz, cittadina cubana, nata a L'Avana il 20 luglio 1961, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Ivett Martinez Diaz un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, italiano, inglese e spagnolo.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 394/1994

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (esame orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Ivett Martinez Diaz, nata a l'Avana il 20 luglio 1961, residente a Ciampino (Roma), della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Ivett Martinez Diaz risulta essere un «professionista» già qualificato a Cuba e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, italiano, inglese e spagnolo le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale:

conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione:

conoscenza della situazione geografica della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

05A02204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», in Rionero in Vulture, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 23 settembre 2002 dal Consorzio tutela del vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), via XX Settembre - Palazzo Fortunato, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota dell'8 aprile 2004 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato, in data 9 febbraio 2005, la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), via XX Settembre - Palazzo Fortunato, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 8 aprile 2004.

Art. 2.

Il Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01960

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2005.

Iscrizione della denominazione «Zafferano di San Gimignano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005, la denominazione «Zafferano di San Gimignano» riferita alla categoria degli altri prodotti dell'allegato I (spezie), è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette

(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Zafferano di San Gimignano» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

Disciplinare «Zafferano di San Gimignano» D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano di San Gimignano» è costituito esclusivamente dalla parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli stimmi dei fiori provenienti dalla coltivazione del bulbo-tubero «*crocus sativus L.*»; pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle iridacee.

Gli stimmi si presentano in filamenti dilatati e sfrangiati alla sommità.

Dopo la tostatura, il loro colore vira da aranciato in un caratteristico rosso bordeaux. Gli stimmi devono essere commercializzati integri e rispondere alle seguenti caratteristiche chimiche, secondo la norma ISO 3632-1:1993 (metodo di test: ISO 3632-2: 1993, punto 13).

Categoria: I; potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di crocina a circa 440 nm su base secca: 190 min.; potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca: 70 min.; potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbanza a circa 330 nm su base secca: da 20 a 50.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano di San Gimignano» è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di San Gimignano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Molteplici testimonianze attestano nel tempo a partire dal sec. XIII l'origine del prodotto a San Gimignano. Al riguardo ricordiamo una delibera del Consiglio della Comunità del 1228 che autorizza il rimborso di un pranzo effettuato dal Podestà Gregorio e costituito da «uno chapone, una gallina *et quatuor fercolis carnium porchi et in ovis et pipere et croco*». La qualità e rinomanza che fin dal 1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano è documentata non solo da una significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, Genova 1291), ma anche dalla inedita direzione assunta dalla corrente di traffico verso i Paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio dello zafferano erano talmente elevati da fare la fortuna di non poche casate, alcune delle quali — come si ricava da numerose fonti — decisero di impiegarli anche nella costruzione delle famose torri, tuttora motivo di orgoglio della città. In molti documenti medievali della città, lo zafferano è menzionato nei contratti. Particolarmente diffuso nelle campagne era il contratto che consisteva nel pagare anticipatamente in contanti un determinato quantitativo di zafferano da consegnarsi al raccolto, «*ad novellum*». Per la sua versatilità, veniva impiegato anche come sostituto del denaro: è indicativo al riguardo che nel 1228 il Comune fece fronte alle spese per l'assedio del castello della Nera con un mutuo contratto in denaro e in zafferano. Spesso il croco compare anche nei donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla Comunità 25 libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze.

Sono storicamente legate al commercio del prodotto anche le rigide regole emanate dal Comune per garantirne il peso e la qualità. La correttezza delle operazioni di pesatura era affidata all'Arte dei Medici e Speziali, i quali provvedevano anche alla taratura delle bilance. Una testimonianza di tale attività si rinviene ancora oggi attraverso la permanenza in città di un cognome come Pesalgruoghi o Pesalgruoci.

Numerosi sono i riferimenti all'impiego dello zafferano come colorante nella fabbricazione dei tessuti. I testi sangimignanesi dei secoli XIII e XIV tramandano anche il nome delle famiglie che praticavano quest'arte e riportano le pene severissime comminate nei confronti degli adulteratori del prodotto.

I documenti della locale Spezieria di S. Fina ci illustrano come lo zafferano fosse una componente importante nella farmacopea dei secoli XIV-XVII e come entrasse nella preparazione di liquori, unguenti, purganti, sciroppi, digestivi, infusi e decotti.

È provato anche il suo uso nella pittura, in particolare in quella senese e fiorentina.

Sulla coltivazione del croco a San Gimignano lungo il corso dei secoli la documentazione è straordinariamente ricca, tanto da consentire perfino la ricostruzione dell'ubicazione dei terreni interessati.

Come meglio specificato al successivo art. 6, il prodotto è fortemente intriso della storia cittadina: le fonti assicurano, fin dal 200, il suo utilizzo, oltre che in cucina, anche nella tintura, nella medicina e nella pittura. Riferimento di leggi e regolamenti comunali, viene, inoltre, menzionato in antichi documenti medievali di carattere finanziario o contrattuale. Oggi lo zafferano, nonostante non abbia più l'importanza di un tempo, viene impiegato in campo gastronomico e farmaceutico.

La sua origine viene attualmente attestata dalla permanenza nel territorio di pratiche produttive nel solco della tradizione, che contribuiscono a salvaguardare l'elevata qualità del prodotto, dimostrata da una copiosa e plurisecolare documentazione nonché dal suo inseri-

mento nella fascia superiore della scala qualitativa di cui alla norma ISO 3632-1:1993. Tali pratiche sono integralmente riportate nel presente disciplinare.

L'origine dello «Zafferano di San Gimignano» è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori e dei terreni interessati in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. *Metodo di coltivazione e raccolta.*

La selezione dei bulbo-tuberi per l'impianto avviene con la eliminazione di quelli che presentano tracce di marciume, macchie o tagli.

L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi, che costituiscono la tessitura del territorio di San Gimignano, dopo aver eliminato le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo tubero madre, tra l'inizio di agosto e la metà di settembre.

La concimazione utilizzata è organica.

I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando sono ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre.

5.2. *Metodo di lavorazione.*

I fiori raccolti vengono portati in locali chiusi, dove viene effettuata, nell'arco della stessa giornata della raccolta, la «mondatura» o «sfioritura», operazione manuale con la quale si separa la parte di colore rosso aranciato degli stimmi evitando di asportarne quella di colore bianco-gialliccio. Si procede quindi all'essiccamento, che deve sempre avvenire a temperatura inferiore ai 50° centigradi. Gli stimmi vengono disposti su reticelle o in setacci, normalmente di acciaio inox, in prossimità di brace ardente ottenuta da legname di bosco (in particolare leccio o quercia), avendo cura di rigirarli continuamente in modo da assicurare la uniformità del processo. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento, come quello solare o in forni elettrici.

5.3. *Metodo di conservazione.*

La conservazione avviene in recipienti di vetro chiusi ermeticamente, nei quali gli stimmi vengono immessi entro i primi cinque minuti dal termine dell'essiccamento. Tali recipienti sono tenuti in locali freschi e asciutti e al riparo dalla luce.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il clima di tipo subarido, che caratterizza la zona di produzione, in particolare per la deficienza idrica nel periodo estivo, influisce positivamente, come attestato dalla letteratura scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta.

Particolarmente adatti risultano anche i fattori morfologici e pedologici, consistenti rispettivamente nella struttura collinare del territorio e nella specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo, che impediscono i ristagni di umidità.

Alla indubbia vocazione della zona corrisponde un legame del prodotto con il territorio basato su di una serie di fattori economici, sociali e produttivi, anche di antica tradizione.

In cucina lo zafferano era molto ricercato, non solo per il suo aroma ma anche come colorante. Nel «libro della cocina» di Anonimo Toscano del secolo XIV si nota come esso venisse utilizzato in abbondanza. Anche nei secoli successivi, esso ha costituito l'ingrediente fondamentale di piatti come «i pestelli», «la peverata», «l'agliata», «la porrata». È rimasto l'uso di inserirlo nell'impasto di alcuni formaggi.

Attualmente lo «Zafferano di San Gimignano» è oggetto di una significativa riscoperta sia sul piano gastronomico che farmacologico. Nel territorio gli usi nella produzione come pure nella lavorazione sono quelli consolidati dalla tradizione secondo metodi leali e costanti. Molte operazioni vengono ancora eseguite a mano come nel Medioevo: la selezione dei bulbi, la raccolta dei fiori nelle prime ore mattutine, la mondatura, l'essiccazione presso il fuoco.

Il prodotto è presente nella ristorazione e in alcune specialità locali, anche in connessione con altri prodotti tipici sangimignanesi, come il pane con la vernaccia e lo zafferano e la schiacciata con lo zafferano.

Da anni, nel periodo autunnale, in occasione delle operazioni di mondatura del croco, si svolge a San Gimignano una festa «giallo come l'oro», che ha lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sugli aspetti culturali legati al consumo del prodotto.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene confezionato a mano e posto in commercio lasciando gli stimmi come tali, ossia in fili. La confezione, contenente il prodotto di peso variabile da 10 centigrammi ad 1 grammo, avviene in bustine o in contenitori di materiale idoneo per alimenti.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni del regolamento CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Zafferano di San Gimignano» intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di origine protetta». Tali indicazioni vanno riportate in caratteri di dimensione almeno doppia rispetto agli altri;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori dello «Zafferano di San Gimignano» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Zafferano di San Gimignano» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 10.

L o g o

Il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura rappresentante una silouette di San Gimignano con campitura oro e un fiore di croco decentrato sulla sinistra con petali in primo piano campiti in colore bianco e lilla (pantone 258). I tre stimmi dello zafferano sono in colore rosso (pantone 180). Nella parte inferiore compare la scritta «ZAFFERANO», ottenuta con carattere dearjoe in nero sovrapposta al fondo oro e, nello spazio sottostante, la scritta «DI SAN GIMIGNANO», ottenuta con carattere dj murphic full sempre di colore nero, su fondo bianco. Il logo ha una dimensione di mm 36 sia in altezza che in larghezza.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5

DOP (X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo: 8/2003

1. *Servizio competente dello Stato membro.*

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali, indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/4819968 - fax 06/42013126, e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente.*

2.1. Nome: Comitato promotore per riconoscimento DOP «Zafferano di San Gimignano».

2.2. Indirizzo: via Delle Fonti n. 3/A - San Gimignano (Siena) - tel. 0577950232.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto: classe 1.8 - Altri prodotti dell'allegato II - Spezie.*

4. *Descrizione del disciplinare:* (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Zafferano di San Gimignano».

4.2. Descrizione del prodotto: lo «Zafferano di San Gimignano» è prodotto mediante tostatura della parte di colore rosso aranciato degli stimmi fiorali del bulbo-tubero «crocus sativus L.», pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle iridacee.

Gli stimmi si presentano in filamenti dilatati e sfrangiati alla sommità.

Dopo la tostatura, il loro colore vira da aranciato in un caratteristico rosso bordeaux. Gli stimmi devono essere commercializzati integri e rispondere alle seguenti caratteristiche chimiche, secondo la norma ISO 3632-1:1993 (metodo di test: ISO 3632-2: 1993, punto 13).

Categoria: I; potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di crocina a circa 440 nm su base secca: 190 min; potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca: 70 min; potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbanza a circa 330 nm su base secca: da 20 a 50.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione dello «Zafferano di San Gimignano» è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di San Gimignano (Siena).

4.4. Prova dell'origine.

Molteplici testimonianze attestano a partire dal sec. XIII, l'origine del prodotto a San Gimignano. La qualità e rinomanza che fin dal 1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano è documentata non solo da una significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, Genova 1291), ma anche dalla inedita direzione assunta dalla corrente di traffico verso i Paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio dello zafferano erano talmente elevati da fare la fortuna di non poche casate, alcune delle quali — come si ricava da numerose fonti — decisero di impiegarli anche nella costruzione delle famose torri, tuttora motivo di orgoglio della città. Spesso lo zafferano compare anche nei donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla comunità 25 libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze.

La documentazione storica sulla coltivazione del croco (termine volgare di *cocus sativus*) a San Gimignano, è straordinariamente ricca, tanto da consentire perfino la ricostruzione dell'ubicazione dei terreni interessati. Varie fonti assicurano, fin dal 200, l'utilizzo dello zafferano oltre che in cucina, anche nella tintura, nella medicina e nella pittura. Esso viene menzionato in antichi documenti medievali di carattere finanziario o contrattuale, così come nelle leggi e nei regolamenti comunali.

Esistono numerosissime fonti testimoniali che dimostrano la tradizionale coltivazione dello zafferano a S. Gimignano. Tra queste la nutrita bibliografia di cui si riportano alcuni testi:

A. Petino: «Lo zafferano nell'economia del Medioevo» - pag. 172;

D. Abulafia: «Crociati e zafferano»;

E. Fiumi: «Storia economica e sociale di S. Gimignano»;

V. R. Ciasca: L'arte dei medici e degli speziali nella storia del commercio fiorentino dei sec. XII e XV.

Oggi lo zafferano, nonostante non abbia più la grande valenza finanziaria di un tempo, mantiene una notevole importanza in campo gastronomico e farmaceutico.

L'origine dello «Zafferano di San Gimignano» sarà garantita da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori e dei terreni interessati in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

4.5. Metodo di ottenimento.

La selezione dei bulbo-tuberi per l'impianto avviene con la eliminazione di quelli che presentano tracce di marciume, macchie o tagli.

L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi, che costituiscono la tessitura del territorio di San Gimignano, dopo aver eliminato le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo tubero madre, tra l'inizio di agosto e la metà di settembre.

La concimazione utilizzata è organica.

I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando sono ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre.

I fiori raccolti vengono portati in locali chiusi, dove viene effettuata, nell'arco della stessa giornata della raccolta, la «mondatura» o «sfioritura», operazione manuale con la quale si separa la parte di colore rosso aranciato degli stimmi evitando di asportarne quella di colore bianco-gialliccio.

La conservazione avviene in recipienti di vetro chiusi ermeticamente; nei quali gli stimmi vengono immessi entro i primi cinque minuti dal termine dell'essiccamento. Tali recipienti sono tenuti in locali freschi e asciutti e al riparo dalla luce.

Si procede quindi all'essiccamento, che deve sempre avvenire a temperatura inferiore ai 50º centigradi. Gli stimmi vengono disposti su reticelle o in setacci, normalmente di acciaio inox, in prossimità di brace ardente ottenuta da legname di bosco, avendo cura di rigirarli continuamente in modo da assicurare la uniformità del processo. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento, come quello solare o in forni elettrici.

4.6. Legame.

Il clima di tipo subarido, che caratterizza la zona di produzione, in particolare per la deficienza idrica nel periodo estivo, influisce positivamente, come attestato dalla letteratura scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta.

Particolarmente adatti risultano anche i fattori morfologici e pedologici, consistenti rispettivamente nella struttura collinare del territorio e nella specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo, che impediscono i ristagni di umidità. Il territorio di San Gimignano presenta le condizioni favorevoli alla produzione dello zafferano, quali terreni permeabili, ben drenati e sani ed un clima con piovosità media annua non elevata ma a distribuzione tipicamente invernale con periodo estivo siccitoso. L'aspetto geomorfologico del territorio è caratterizzato dalla presenza quasi uniforme di colline con altimetria compresa tra i 170 m e i 624 m, dai profili ondulati e versanti a debole o moderata pendenza, con erosione superficiale di debole entità. La frequenza areale dei fondovalle è molto limitata in rapporto alla estensione del paesaggio collinare. Nel territorio di San Gimignano non sono presenti corsi d'acqua di rilievo ed il reticolo idrografico è scarso e con disposizione irregolare.

L'indagine pedologica del territorio evidenzia una sostanziale conformazione del suolo di tipo sabbioso o sabbioso-limoso con scarse presenze d'argilla, ben sviluppato, generalmente fertile, con discreta permeabilità, caratterizzato da alta porosità, ottimo drenaggio e conseguente elevata capacità di aria del terreno. Anche dal punto di vista climatico, il territorio di San Gimignano presenta una situazione favorevole alla coltivazione dello zafferano, con valori massimi di precipitazione in autunno e primavera, e valori minimi nella stagione estiva. In base al valore dell'escursione termica annua il clima della zona di San Gimignano viene definito clima sublitoraneo/continentale. L'insieme di questi fattori contribuisce a far sì che il territorio di San Gimignano sia un ambiente ottimale per la coltivazione dello zafferano, che in questo contesto pedoclimatico particolare ha trovato il suo habitat naturale, acquistando in tal modo una sua peculiarità.

Alla indubbia vocazione della zona corrisponde un legame del prodotto con il territorio basato su di una serie di fattori economici, sociali e produttivi, anche di antica tradizione. A San Gimignano la coltivazione dello zafferano ha una lunga tradizione, documentata fin dal 1200.

A partire dalla raccolta dei fiori fino alla selezione degli stimmi e alla loro essiccazione, ogni operazione è, ancora oggi, manuale senza alcun ausilio tecnico.

Così anche la «mondatura» o «sfioritura» viene con estrema perizia compiuta a mano; mentre l'indicazione del punto ideale di tostatura è effettuato ad occhio in base all'esperienza, acquisita negli anni, degli operatori più anziani.

In molti documenti medievali della città, lo zafferano è menzionato nei contratti. Particolarmente diffuso nelle campagne era il contratto che consisteva nel pagare anticipatamente in contanti un determinato quantitativo di zafferano da consegnarsi al raccolto, «*ad novellum*». Per la sua versatilità, veniva impiegato anche come sostituto del denaro.

Sono storicamente legate al commercio del prodotto anche le rigide regole emanate dal comune per garantirne il peso e la qualità.

La correttezza delle operazioni di pesatura era affidata all'arte dei medici e speziali, i quali provvedevano anche alla taratura delle bilance. Una testimonianza di tale attività si rinviene ancora oggi attraverso la permanenza in città di un cognome come Pesalgruoghi o Pesalgruoci.

Attualmente lo «Zafferano di San Gimignano» è oggetto di una significativa riscoperta sia sul piano gastronomico che farmacologico. Nel territorio gli usi nella produzione come pure nella lavorazione sono quelli consolidati dalla tradizione secondo metodi leali e costanti. Molte operazioni vengono ancora eseguite a mano come nel Medioevo: la selezione dei bulbi, la raccolta dei fiori nelle prime ore mattutine, la mondatura, l'essiccazione presso il fuoco.

Il prodotto è presente nella ristorazione e in alcune specialità locali, anche in connessione con altri prodotti tipici sangimignanesi, come il pane con la vernaccia e lo zafferano, e la schiacciata con lo zafferano. Dalla consultazione di alcuni testi come ad esempio il «libro della cocina» di Anonimo Toscano del secolo XIV si nota come l'importanza in cucina dello zafferano sia oggi ridimensionata rispetto al passato. Infatti lo zafferano costituiva l'ingrediente fondamentale di piatti come «i pestelli», «la peverata», «l'agliata», «la porrata» così come di alcuni formaggi. Questa disattenzione a carico dello zafferano è da imputare soprattutto ad uno stravolgimento del costume che negli ultimi decenni ha penalizzato non poco le pratiche ed i prodotti tradizionali. Oggi per fortuna si assiste ad una inversione di tendenza che da vita a tutta una serie di iniziative e manifestazioni. Da anni, nel periodo autunnale, in occasione delle operazioni di mondatura del croco, si svolge a San Gimignano una festa «giallo come l'oro», che ha lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sugli aspetti culturali legati al consumo del prodotto.

4.7. Struttura di controllo.

Nome: Agroqualità.

Indirizzo: via Montebello, 8 - Roma.

4.8. Etichettatura e confezionamento.

Il prodotto viene confezionato a mano e posto in commercio lasciando gli stimmi come tali, ossia in fili. La confezione, contenente il prodotto di peso variabile da 10 centigrammi ad 1 grammo, avviene in bustine o in contenitori di materiale idoneo per alimenti.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Zafferano di San Gimignano» intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di origine protetta». Tali indicazioni vanno riportate in caratteri di dimensione almeno doppia rispetto agli altri;

il nome, la ragione sociale l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, anche a seguito di processi

di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori dello «Zafferano di San Gimignano» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Zafferano di San Gimignano» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva dello «Zafferano di San Gimignano» DOP, consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura rappresentante una silouette di San Gimignano con campitura oro e un fiore di croco decentrato sulla sinistra con petali in primo piano campiti in colore bianco e lilla (pantone 258). I tre stimmi dello zafferano sono in colore rosso (pantone 180). Nella parte inferiore compare la scritta «ZAFFERANO», ottenuta con carattere dearjoe in nero sovrapposta al fondo oro e, nello spazio sottostante, la scritta «DI SAN GIMIGNANO», ottenuta con carattere dj murphic full sempre di colore nero, su fondo bianco. Il logo ha una dimensione di mm 36 sia in altezza che in larghezza.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

4.9. Condizioni nazionali.

Parte riservata alla commissione

N. CE: ....

Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: ....

05A02096

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposti da costituende società, per un impegno di spesa di euro 1.957.047,09.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 28 ottobre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 1.957.047,09, di cui per attività di ricerca € 890.950,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 835.990,00 nella forma di credito agevolato e per attività di formazione € 84.776,30 nella forma del contributo nella spesa ed € 145.330,80 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 11601

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 11601 del 15/11/2002 Comitato del 28/10/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Leather in summer

Inizio: 02/01/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Albatros Industria Conciaria S.p.A.
SOLOFRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - D.P.U. - SEZ. TECNOLOGIA
Napoli (NA)

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per attività di ricerca nel campo della concia

Inizio: 01/09/2003

Durata Mesi: 6

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Albatros Industria Conciaria S.p.A.
SOLOFRA (AV)

• Costo Totale ammesso Euro 2.113.818,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.644.800,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 226.800,00
- di cui Attività di Formazione Euro 242.218,00

al netto di recuperi pari a Euro 178.600,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.644.800,00	€ 226.800,00	€ 1.871.600,00	€ 242.218,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.644.800,00	€ 226.800,00	€ 1.871.600,00	€ 242.218,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 11601

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	975.726,30
• di cui per Ricerca	fino a Euro	890.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	84.776,30
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	981.320,80
• di cui per Ricerca	fino a Euro	835.990,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	145.330,80

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A02078

DECRETO 23 febbraio 2005.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposti da costituende società, per un impegno di spesa di euro 889.440,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 14 settembre 2004, 9 novembre 2004 riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, Sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000-2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca applicata, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 889.440,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000-2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5911/F del 10/07/2003 Comitato del 14/09/2004

- Progetto di Formazione

Titolo: Specialisti in ricerca e valutazione di metodologie innovative per sistemi di bonifica di siti contaminati

Inizio: 01/07/2004

Durata Mesi: 10

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Mater S.C.a R.L.
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 200.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	200.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	200.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	160.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata all'' acquisizione di idonea documentazione attestante, l'immissione di mezzi freschi da realizzarsi tramite finanziamento dei soci, per non meno di 85.000 Euro per il progetto di formazione, da postergare all'erogazione dell'ultima quota delle erogazioni in esame.

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6070/F del 15/07/2003 Comitato del 09/11/2004

- Progetto di Formazione
  Titolo: Formazione di Ingegneri del Software per sistemi distribuiti di gestione del territorio.
  Inizio: 01/04/2004
  Durata Mesi: 20

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  Merlino Servizi S.R.L.
  BENEVENTO (BN)

- Costo Totale ammesso Euro 911.800,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Formazione**

	€	
Eleggibile lettera a)	€	911.800,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	911.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	729.440,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica del versamento da parte dei soci di mezzi freschi per un importo non inferiore a k€ 357, da effettuarsi sotto forma di aumento del capitale sociale.

05A02080

DECRETO 28 febbraio 2005.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposti da costituende società, per un impegno di spesa di euro 416.050,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 12/4.

Sezione A - Generalità del progetto:

proponenti: Rosario Rizzuto, Tullio Pozzan, Paolo Pinton, Marisa Brini, Università degli studi di Ferrara;

protocollo n. 9232 del 13 ottobre 2004;

progetto di ricerca:

titolo: biosensori per la rilevazione di parametri ed attività intracellulari;

inizio: 1° gennaio 2005;

durata mesi: 36;

costituenda società: «Aequotech - Società a responsabilità limitata»;

classificazione: PMI;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 13 ottobre 2004;

costo totale ammesso: € 832.100,00;

di cui attività di ricerca industriale: € 832.100,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € -;

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi:

RICERCA

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ —	€ —	€ —
Eleggibile lettera *c)*	€ —	€ —	€ —
Eleggibile obiettivo 2	€ —	€ —	€ —
Non eleggibile	€ 832.100,00	€ —	€ 832.100,00
Extra UE	€ —	€ —	€ —
TOTALE	€ 832.100,00	€ —	€ 832.100,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento:

ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	50%	—

agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a € 416.050,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di trentasei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 416.050,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse, sezione aree nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A02176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Calabria - Schema idrico sulla diga del torrente Menta - Primo lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento. (Deliberazione n. 49/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il comma 177 del predetto art. 4 della legge n. 350/2003;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Calabria, il «Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta» il cui primo intervento è rappresentato dalla «Galleria di derivazione ed opera di presa della diga sul torrente Menta», di cui al presente intervento;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalità per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140 della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota del 12 marzo 2004, n. 145 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulle «Opere di derivazione della diga del Menta», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota n. 100408 del 29 settembre 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che risponde alla nota del Servizio centrale segreteria CIPE n. 27841 del 3 settembre 2004, circa le modalità applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziano riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Calabria, sottoscritta nel dicembre 2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

Delle risultanze dell'istruttonia svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione del primo lotto del progetto generale dello schema acquedottistico del Menta;

che l'Accordo di programma quadro siglato in data 27 ottobre 1999 tra lo Stato e la regione Calabria inserisce il progetto in questione tra le opere strategiche necessarie a completare lo schema idrico della regione Calabria e, in particolare, della fascia reggina;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

lavori occorrenti per il completamento e la piena funzionalità dell'opera di presa; lavori per il completamento e la piena funzionalità della galleria di derivazione, già realizzata, compresa la captazione ed adduzione delle principali venute d'acqua che insistono sulla galleria stessa, per un eventuale uso potabile;

costruzione del pozzo piezometrico, ubicato nel massiccio del Monte Cendri, con diametro interno di 2,60 m ed un'altezza di circa 120 m, di cui 3 m fuori terra;

fornitura in opera di tutte le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;

esecuzione della camera a valvole in testa alla condotta forzata, da realizzare con un successivo lotto;

che per completare lo schema idrico del Menta sono previsti:

l'impianto idroelettrico, comprendente la condotta forzata e la centrale, previsti in autofinanziamento;

le opere riguardanti la potabilizzazione e l'approvvigionamento dei serbatoi dei centri abitati sotto quota 300 m s.l.m.; rientranti nel Primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato con delibera di questo Comitato n. 121/2001;

che l'opera è stata esclusa dalla procedura di valutazione di Impatto ambientale essendo soggetta solo all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del torrino esterno del pozzo piezometrico dell'altezza di circa 3 m, essendo le altre opere previste all'interno della galleria e dentro l'invaso. Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio per la Calabria ha espresso, in merito, parere favorevole con nota n. 459/P dell'8 marzo 2004;

che il COTER della regione Calabria con voto n. 548 dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, demandando al responsabile del procedimento la verifica puntuale dei relativi adempimenti. Lo stesso responsabile, con nota del 16 febbraio 2004, ha dichiarato che le prescrizioni del COTER sono in corso di adempimento e saranno completate prima della procedura di affidamento;

che il Coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Corpo forestale dello Stato, con nota n. 6218 del 22 luglio 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai lavori di realizzazione del pozzo piezometrico, unica opera al di fuori delle precedenti autorizzazioni amministrative;

che con nota n. 102 del 3 marzo 2004 la regione Calabria - Dipartimento lavori pubblici ed acque - Settore idropotabile - Gestione integrata risorse idriche ha comunicato di aver raggiunto un accordo bonario con l'unica ditta espropriandа interessata ai lavori;

che il responsabile unico del Procedimento, con nota del 16 febbraio 2004, ha comunicato la non presenza di interferenze;

che il Presidente della Giunta regionale della Calabria, acquisito il parere positivo del comune di Cardato, unico interessato alle opere, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato, con nota della regione Calabria, n. 271 S.P. dell'11 novembre 2002, nel Dipartimento 6º LL.PP. ed Acque - Settore servizi idrici integrati della stessa regione;

che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002 n. 143, all'intervento è stato assegnato il CUP J94E04000010001;

che sono state predisposte dal Ministro delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui in allegato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di € 23.240.560,00, di cui € 3.672.252,00 per I.V.A.;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento, considerata a sé stante, un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione;

Delibera:

1. *Approvazione progetto esecutivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto esecutivo del «Completamento dello schema idrico della diga sul Menta - Primo lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico» per un importo di € 23.240.560,00. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è assegnato alla regione Calabria l'importo complessivo di € 23.240.560,00, in termini di volume di investimenti, così articolato:

anno 2005: € 11.243.392,00;

anno 2006: € 11.997.168,00.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità.

La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di € 1.029.000,00 per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di € 1.097.986,00 euro per il limite di impegno relativo all'anno 2006.

3. *Clausole finali.*

3.1. Considerato che l'opera in questione è solo una parte di un sistema più ampio e integrato di fornitura di servizi idrici ed energia, il Piano economico finanziario riguardante i lotti successivi, che sarà sottoposto all'approvazione di questo Comitato, dovrà tener conto dei rientri dell'intero schema idrico del Menta, compreso l'impianto idroelettrico.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo dell'intervento relativo al «Completamento dello schema idrico della diga sul Menta» approvato con la presente delibera.

3.3. La verifica delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.2, devono essere recepite in fase di realizzazione dei lavori, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto Ministero provvederà altresì a verificare che i soggetti responsabili ottemperino alle altre prescrizioni.

3.4. Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

3.5. Il CUP J94E04000010001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 182

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI

1) Il finanziamento concesso sarà opportunamente preso in considerazione nello sviluppo del piano economico e finanziario, esteso all'intero schema, in sede di esame del progetto delle opere di completamento dello schema idrico del torrente Menta. In tale esame si terrà anche conto dei potenziali ritorni della componente idroelettrica dello schema.

AMBIENTALI

In fase di realizzazione.

2) Il materiale proveniente dalla trivellazione del pozzo piezometrico dovrà essere convogliato in zone di deposito autorizzate, attraverso la esistente sottostante galleria, già completata. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo forestale dello Stato.

3) Per l'accesso al pozzo piezometrico sarà utilizzata la pista in terra battuta, collegata alla S.S. 183, senza apportare alcuna variazione piano-altimetrica; ma eseguendo semplici interventi di decespugliamento e livellamento del piano viario. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo forestale dello Stato.

4) Al termine dei lavori di realizzazione del pozzo piezometrico, nella intera zona interessata, dovrà essere ripristinato il pieno decoro. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo forestale dello Stato.

TECNICHE

In fase di defluzizione del progetto esecutivo.

5) La modalità esecutiva per La realizzazione del pozzo piezometrico non potrà essere demandata in fase esecutiva alla valutazione dell'impresa. Pertanto, prima della gara, sarà necessario che il Responsabile del Procedimento identifichi il dettaglio della metodologia idonea all'intervento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

6) La somma di € 501.419,00 per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d'asta, così come prevista nel Capitolato speciale di appalto, all'art. 2 (Importo dell'Appalto), dovrà essere diversamente quantificata attraverso un computo di costi e non a percentuale. La suddetta somma dovrà comunque intendersi quale limite massimo.

Infine, il nuovo importo effettivamente determinato, prima della procedura di aggiudicazione, verrà sottoposto all'approvazione del COTER. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

7) Sarà modificato l'art. 21 del Capitolato speciale di appalto nella parte che riguarda la penale per ritardata esecuzione dei lavori, con la eliminazione della dizione «....e comunque complessivamente non può superare il 10% «e l'inserimento della dizione qualora l'entità del ritardo accumulato determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) Si dovrà prevedere all'art. 21 del Capitolato speciale di appalto anche una penale, in caso di ritardo, per i primi 300 giorni dalla consegna dei lavori per il completamento della struttura scatolare dell'opera di presa, opera correlata ad altri interventi quali gli invasi sperimentali per il collaudo tecnico dell'opera di sbarramento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

9) La somma prevista nel quadro economico per le espropriazioni è di gran lunga superiore a quella riportata nell'elaborato piano particellare d'esproprio, pertanto, tenuto conto che i procedimenti amministrativi per l'esproprio sono posti a carico dell'impresa appaltatrice, dovrà essere approvata dal COTER la reale quantificazione economica, rettificata, anche alla luce della vigente normativa. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

05A02077

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 14 febbraio 2005, dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per assemblea del personale indetta dalle RSU locali, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli è stato chiuso al pubblico il giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 11 alle ore 13. In dipendenza di quanto sopra, la Procura gene-

rale della Repubblica in Torino, con nota n. 1346/APC/04 (14.4) del 22 febbraio 2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A02213

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 14 febbraio 2005 dalle 10 alle 12,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.

Motivazioni.

L'Ufficio del Pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 10 alle 12,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento degli sportelli dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 367 del 21 febbraio 2005.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 febbraio 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A02193

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Saluzzo nel giorno 8 febbraio 2005, dalle ore 15 alle ore 17.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che — a causa di una manifestazione di carattere pubblico, ha reso assolutamente impossibile l'accesso all'Ufficio — si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo dell'Agenzia delle entrate nella giornata dell'8 febbraio 2005, dalle ore 15 alle ore 17.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/131/2005 del 2 marzo 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 3 marzo 2005

Il direttore regionale: VERDE

05A02260

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 2 marzo 2005, n. **12117.**

Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.

Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi
Ai costruttori di apparecchi semplici
Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'aqua e degli impianti fun zionanti con liquidi caldi sotto pressione
Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas
Agli utilizzatori in generale di attrezzatture a pressione ed insiemi

Con la recente pubblicazione del regolamento 1º dicembre 2004, n. 329, in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma completa, secondo i nuovi principi.

Invece la legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi, gli apparecchi semplici a pressione, i generatori di vapore d'acqua o ad acqua calda surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti, i recipienti di vapori diversi dal vapore d'acqua, i recipienti degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione, i recipienti per liquidi, i recipienti per vapori e gas ed alle tubazioni, è individuata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE e dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.

Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa è costituita dal regolamento 1º dicembre 2004, n. 329.

Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare più compatibile con il nuovo quadro legislativo.

Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio decreto gli stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche.

Restano, di conseguenza, invariate le competenze della Unità sanitarie locali, Aziende sanitarie locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica.

Roma, 2 marzo 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività
GOTI

05A02259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Volos (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Arfè, vice console onorario in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato d'Italia in Atene);

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

8) autentica di firma su atti amministrativi (nei casi in cui essa sia prevista dalla legge) vidimazioni e legalizzazioni, solo nei casi di atti gratuiti per loro natura, ex art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967;

9) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio *ex novo* e rinnovo di passaporto dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario di Volos;

10) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso il consolato d'Italia in Atene;

11) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi e prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso il consolato d'Italia in Atene;

12) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione del consolato d'Italia in Atene;

13) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario di Volos, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato d'Italia in Atene;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente, limitatamente alle attività gratuite legate all'arrivo e alla partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei connazionali residenti, in coordinamento con il consolato d'Italia in Atene, e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A02160

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Male (Maldive)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Giorgia Marazzi, agente consolare onorario in Male (Maldive), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) assistenza ai connazionali;

2) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A02159

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 marzo 2005

Dollaro USA	1,3246
Yen giapponese	138,94
Corona danese	7,4448
Lira Sterlina	0,68890
Corona svedese	9,0499
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	79,39
Corona norvegese	8,2010
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5823
Corona ceca	29,523
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	3,8890
Leu romeno	35867
Tallero sloveno	239,69
Corona slovacca	37,604
Lira turca	1,6792
Dollaro australiano	1,6655
Dollaro canadese	1,6242
Dollaro di Hong Kong	10,3317
Dollaro neozelandese	1,7964
Dollaro di Singapore	2,1502
Won sudcoreano	1330,30
Rand sudafricano	7,7414

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02384

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «PregSure BVD».

Estratto decreto n. 11 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PREGSURE BVD.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0234/001/000 del 22 dicembre 2004.

Titolare A.I.C.: Ditta Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina-S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: la società Pfizer Animal Health S.A. sita in Louvain-La-Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con un flacone da 10 ml (pari a 5 dosi) - A.I.C. n. 103709010;

scatola con un flacone da 50 ml (pari a 25 dosi) - A.I.C. n. 103709022.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: virus inattivato della diarrea virale bovina (BVD) tipo 1, ceppo citopatico 5960, capace di indurre un titolo geometrico medio sieroneutralizzante nelle cavie di almeno 5,6 log2;

adiuvante ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini di età riproduttiva (vacche e manze).

Indicazioni terapeutiche: indicato per l'immunizzazione attiva di bovine per la prevenzione della infezione transplacentare da BVDV tipo 1 e la nascita di vitelli persistentemente infetti.

Non è stata dimostrata efficacia clinica nei confronti dei ceppi BVDV tipo 2.

Insorgenza della immunità: il completamento della vaccinazione primaria almeno quattordici giorni prima dell'accoppiamento o inseminazione fornisce protezione durante il periodo a rischio della infezione transplacentare.

Durata della immunità: dodici mesi.

Validità: ventiquattro mesi.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

05A02245

Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan DC».

Estratto decreto n. 12 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN DC.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/148/01 del 22 dicembre 2004.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. sita in Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: società Intervet International GmbH sita in Unterschleissheim-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 103706014;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 103706026;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 103706038.

Composizione: 100 g di Cobactan DC contiene:

principio attivo: Cefquinome (sotto forma di solfato) 5 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in asciutta).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle mastiti subcliniche al momento della messa in asciutta e la prevenzione di nuove infezioni batteriche della mammella durante il periodo di asciutta nella bovina da latte causate dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: streptococcus uberis, streptococcus dysgalactiae, streptococcus agalactiae, staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi negativi.

Validità: 2 anni.

Tempi di attesa:

carne e frattaglie: 2 giorni.

latte:

49 giorni dopo il trattamento in caso di un periodo di asciutta inferiore alle 7 settimane;

1 giorno dopo il parto o in caso di un periodo di asciutta superiore alle 7 settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

05A02244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 13 del 28 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina) - codice fiscale 02059910592:

AGLOVAX;

APARD;

CLASOVAX;

FENILBUTAZIONE SODICO 20%;

PEDIMAST;

SIERO ANTITETANICO PER IL CAVALLO;

PRAZIQUANTEL 5,68%.

In tutte le confezioni autorizzate ed in domanda è ora trasferita alla società Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

I medicinali vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e continueranno ad essere prodotti presso lo o gli stabilimenti in precedenza autorizzati fatto salvo l'eventuale cambio di denominazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Taktic 125»

Estratto provvedimento n. 48 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario TAKTIC 125 nella confezione: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103233019.

Oggetto provvedimento di modifica: rappresentante in Italia del titolare A.I.C.

Il rappresentante in Italia della società Intervet International B.V. - Boxmeer Olanda, titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è: Farmaceutici Gellini S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7/A - codice fiscale n. 03227570961.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil G200 Premix».

Estratto provvedimento n. 52 del 28 febbraio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario PULMOTIL G200 PREMIX.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0101/002/IB/001.

Confezioni: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - richiesta nuova confezione da 1 kg.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: sacco in laminato flessibile da 1 kg - A.I.C. n. 102723020.

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A02246

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto interministeriale 8 ottobre 2002, n. 1270 con cui è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Genova.

Con decreto interdirettoriale n. 1311 datato 19 luglio 2004, è stato rettificato il decreto n. 1270 datato 8 ottobre 2002 con il quale è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile denominato «Ex Poligono T.S.N. Struppa» sito nel comune di Genova, della superficie di mq 1333.

05A02308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cessazione di efficacia del decreto ministeriale 7 luglio 1984, concernente la determinazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative della provincia di Ancona, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 2005, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 7 luglio 1984 di determinazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative operanti nella provincia di Ancona nel settore dell'assistenza domiciliare.

05A02199

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, delle sottoelencate società cooperative avente sede legale in provincia di Torino:

1) piccola società cooperativa «Migspett a r.l.», con sede legale in Torino, via Mercanti n. 1, costituita in data 26 marzo 2002 per rogito notaio dott. Mario Travostino, pos. prov. n. 7373, partita IVA n. 08422050016;

2) società cooperativa «La Sorgente 2 a r.l.», con sede legale in Torino, largo Francia n. 114, costituita in data 23 luglio 1999 per rogito notaio dott. Giuseppe Gianelli, pos. prov. n. 6821, partita IVA n. 07804620016.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02206

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Faro S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», in Milano.

Con decreto direttoriale 4 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 8 luglio 1971, modificato in data 25 luglio 1983, alla società «Faro S.r.l. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e C.F. 01809810151, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Faro S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione».

05A02326

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano riconosciuto con decreto ministeriale 24 aprile 2002 ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del già citato art. 14;

Considerato che una modifica del disciplinare è già stata approvata con regolamento (CE) n. 1571 del 5 settembre 2003;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Parmigiano Reggiano», riguarda in particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;

Considerato che le modifiche apportate riportano in maniera più precisa ed esplicita l'alimentazione delle bovine;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalle regioni interessate alla produzione della D.O.P. «Parmigiano Reggiano»;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione dei regolamenti costituenti la disciplina produttiva della D.O.P. «Parmigiano Reggiano» comprensivi delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della

qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Art. 4.

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina *(Dactilis)*, di festuca, di fleolo *(Phleum)*, di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100 °C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;

le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100 °C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.

È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

foraggi «riscaldati» per fermentazione;

foraggi trattati con additivi;

foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

b) l'impiego di:

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6.

Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;

semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

polpe secche di bietola;

concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

la carruba, in quantità non superiore al 3%;

il melasso, in quantità non superiore al 3%.

È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei «blocchi melassati» non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.

Art. 7.

Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato.

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi /capo/ giorno.

Art. 8.

Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi, oli, seghi, strutti, burri, siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 g/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza e tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.

Art. 9.

Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10.

Alimentazione con piatto unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.

Inoltre:

non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;

le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;

se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;

anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 11.

Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

ALLEGATO

MATERIE PRIME PER MANGIMI AMMESSE
E DOSI MASSIME UTILIZZABILI

Materie prime	Dose giornaliera massima kg/capo/giorno	% massima rispetto al totale di mangimi somministrati giornalmente
Mais in farina	4	40
Mais sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Mais in totale	6	50
Orzo in farina	4	40
Orzo sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Orzo in totale	6	50
Frumento, triticale, segale, farro, panico e miglio	2,5	25
Crusca, cruschello, tritello, farinaccio e farinetta di frumento	3	30
Frumento e derivati, segale, farro, panico e miglio in totale	4,5	40
Sorgo	4	40
Avena	2	20
Polpe secche di bietola, in fettucce e/o in pellet	2	20
Trinciato di cereali cerosi, ad esclusione del trinciato di mais ceroso, e di foraggi ammessi trattati termicamente allo stato fresco a temperatura superiore a 100 °C in totale	2	20
Buccette di soia	1	10
Farina di estrazione e/o panello di soia	2,5	25
Soia integrale trattata termicamente	1	10
Farina di estrazione di soia, panello di soia e soia integrale, in totale	3	30
Seme integrale di lino	0,3	3
Farine di estrazione e/o expeller e/o panelli di lino, di girasole, di germe di mais e di germe di frumento in totale	1,5	15
Fava e/o favino	2,5	20
Pisello proteico	2,5	40
Fava, favino e pisello proteico in totale	4	10
Semola glutinata, glutine di mais e concentrato proteico di patata in totale	1	3
Melasso, solo come componente dei mangimi complementari	0,3	3
Carruba	0,3	3

STANDARD DI PRODUZIONE

La D.O.P. Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due munte giornaliere consentite deve essere contenuto entro le quattro ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18 °C.

Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal caso il latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio; se raffreddato, la temperatura non può risultare inferiore a 10 °C.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta.

Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura. Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno dodici mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16 °C.

Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi dritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;

peso minimo di una forma: kg 30;

aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

spessore della crosta: circa 6 mm;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

In assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla denominazione protetta potrà avvenire solo tra gli ingredienti del prodotto che la contiene.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.

2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:

a) l'apposizione di una placca di caseina recante la scritta «Parmigiano-Reggiano» o «CFPR» ed i codici identificativi della forma;

b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano», nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.

3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano mediante l'apposizione di marchi indelebili, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

Art. 2.

Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento 2081/92, verificato dagli organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.

2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano-Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.

3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi D.O.P. e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3.

Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro mesi prima dall'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.

2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.

3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti autorità.

4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.

6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:

a) 1º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;

b) 2º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;

c) 3º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano-Reggiano sono esaminate da una commissione composta da almeno due esperti nominati dal Consorzio, iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'organismo di controllo.

3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

Capitolo II

PROCEDURE

Art. 5.

Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1º dicembre dello stesso anno;

b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1º aprile dell'anno successivo;

c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1º settembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.

2. Al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Al caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7.

Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;

c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e scartone».

Art. 8.

Apposizione dei bolli a fuoco

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale a fuoco imprimente la dicitura «Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione.

2. Il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi solo sullo scalzo della forma.

3. L'applicazione del bollo a fuoco può essere effettuata dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'organismo di controllo.

Art. 9.

Annullamento marchi d'origine

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi di origine a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi di origine. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi di origine.

Art. 10.

Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura a fuoco delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi di origine, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11.

Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata.

2. I ricorsi sono esaminati da una commissione di appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.

Capitolo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12.

Richiesta correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13.

Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.

Art. 14.

Cessione di forme prima del dodicesimo mese

Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo a fuoco, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del dodicesimo mese».

Art. 15.

Marchi «Export» e «Extra»

A partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i detentori di Parmigiano-Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Parmigiano-Reggiano Export» o «Parmigiano-Reggiano Extra».

Il formaggio, per potersi fregiare dei suddetti marchi, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato» di cui all'art. 7. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di diciotto mesi, possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione; in quest'ultimo caso, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attività di vigilanza.

Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. 16.

Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.

2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

1. *Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato».*

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. *Parmigiano-Reggiano «zero (0) e uno (1)».*

Tale qualifica comprende:

a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata;

b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

alcune «bocche di pesce» e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;

leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;

occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

le forme cosiddette «lente», e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. *Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura» (uno lungo).*

In questa classe sono comprese le forme con:

vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;

vespai immuni da difetti olfattivi;

occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. *Formaggio «scarto».*

In questa classe sono comprese le forme con:

bombatura molto accentuata dei piatti della forma;

pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;

grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;

grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;

correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

forme con evidenti difetti olfattivi.

5. *Formaggio «scartone».*

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

05A02095

Rispetto della superficie di base, ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999, relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso, di cui ai regolamenti (CE) n. 1792/03 e n. 2237/03 (Raccolto 2004).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5,801.200 milioni di ettari, non è stata superata per il raccolto 2004.

Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece superata, in via definitiva, nella misura dell'11,5152% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.898.698. La superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 19.869,11. Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso, fissata in ettari 219.588, è stata superata, atteso che le superfici dichiarate, in via definitiva, risultano pari a 226.057 ettari.

05A02261

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thymoglobuline»

Estratto determinazione n. 70 del 1º marzo 2005

Medicinale: THYMOGLOBULINE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Imtix Sangstat S.r.l., con sede in via G.G. Winckelmann n. 2 - Milano, con codice fiscale 04608611002.

Confezione: «25 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 033177015,

è ora trasferita alla società: Genzyme Europe B.V., con sede in Gooimeer n. 3/30 - Naarden (Olanda).

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02200

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloriflox»

Estratto determinazione n. 72 del 1º marzo 2005

Medicinale: CLORIFLOX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale 03363740659.

Confezioni:

«20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml (sospesa) - A.I.C. n. 034916039;

«20 mg compresse solubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034916041;

«20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 034916054.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici T.S. S.r.l, con sede in via Maria Gabriella dell'Unità n. 2, pal. 13 - Grottaferrata (Roma), con codice fiscale 05777711002.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02202

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeclor»

Estratto determinazione n. 73 del 1º marzo 2005

Medicinale: VALECLOR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l, con sede in via S. Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01135800769.

Confezioni:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034587016;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034587028,

è ora trasferita alla società: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli n. 7 - Milano, con codice fiscale 00798630158.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02201

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Vecchi & Piam».

Estratto determinazione n. 74 del 1º marzo 2005

Medicinale: FLUNISOLIDE VECCHI & PIAM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, con codice fiscale 00244540100.

Confezione: «0,1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 034991024,

è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in via Robert Koch 1.2 - Milano, con codice fiscale 09300200152.

Con conseguente variazione della denominazione in: FLUNISOLIDE DOROM.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02203

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2005).

Nell'Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia, ratificato con la legge citata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 8 (Nomina del direttore), al penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'*ICRANET* sarà il direttore.», leggasi: «... adottata a maggioranza *semplice* dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'*ICRA* sarà il direttore.».

05A02364

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501058/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 1 1 *

€ 1,00